

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 140-B} —

PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 1° agosto 1991 (v. stampato Senato n. 2965)

**MODIFICATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 10 dicembre 1991

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOSCHI, FORLANI, ERMELLI CUPELLI, PICCOLI, ORCIARI,
SOAVE, STEFANINI, DIGNANI GRIMALDI, AIARDI, ALESSI, AN-
SELMI, ARMELLIN, AUGELLO, BALESTRACCI, BIANCO, BONFER-
RONI, BORRA, BORRI, CACCIA, CAMPAGNOLI, CHIRIANO,
CIAFFI, COLONI, COSTA SILVIA, FARAGUTI, FRASSON, FRONZA
CREPAZ, GARAVAGLIA, LATTANZIO, LOIERO, LUSETTI, NAPOLI,
PERANI, RABINO, RAUTI, RIGHI, RINALDI, RUSSO VINCENZO,
SENALDI, SILVESTRI, SINESIO, STEGAGNINI, TESINI, URSO,
VITI, VISCARDI, ZANIBONI, ZOPPI, ZOSO**

Concessione di un contributo straordinario per il progetto
« Giacomo Leopardi nel mondo »

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 12 dicembre 1991*

TESTO

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo » dal centocinquantésimo anniversario della morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita (1987-1998).

ART. 1.

1. Dal centocinquantésimo anno dalla morte di Giacomo Leopardi al secondo centenario della sua nascita è realizzato un progetto denominato « Leopardi nel mondo », finalizzato:

a) alla traduzione e alla pubblicazione completa delle opere leopardiane nelle principali lingue e alla pubblicazione in Italia di ciò che su Giacomo Leopardi si scrive nel mondo;

b) alla realizzazione di convegni, congressi, seminari, di carattere internazionale, nazionale, regionale o locale, anche in collaborazione con le città in cui visse il poeta;

c) all'istituzione di concorsi e premi di cultura, anche nell'ambito scolastico, nonché di concorsi per la pubblicazione di opere critiche; alla realizzazione di iniziative giornalistiche, artistiche, musicali, pittoriche, teatrali, di registrazioni audiovisive e cinematografiche, di collane editoriali, storiche e di documentazione su luoghi, personaggi e carteggi di interesse leopardiano;

d) all'istituzione di borse di studio e di perfezionamento;

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese;

TESTO

MODIFICATO DALLA VII COMMISSIONE
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Concessione di un contributo straordinario per il progetto « Leopardi nel mondo ».

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario a carico dello Stato per la realizzazione del progetto « Giacomo Leopardi nel mondo », finalizzato:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) al recupero edilizio e al restauro conservativo dei luoghi leopardiani, ovunque ubicati, del teatro comunale di Recanati, delle istituzioni museali, storico-archivistiche, bibliotecarie, pubbliche e private, anche al di fuori del territorio recanatese.

f) ad ogni altra iniziativa che si ritenga utile, a giudizio della Giunta di cui all'articolo 2.

ART. 2.

1. La Giunta esecutiva del Comitato Nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata « Giunta », può decidere di cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

ART. 3.

1. La Giunta gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni e ai comuni interessati, al Centro nazionale di studi Leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. Le opere di carattere permanente che sono restaurate, acquistate, recuperate o donate, nel territorio del comune di Recanati o di altri comuni, restano di proprietà del comune competente per territorio, con l'obbligo della conservazione e gestione.

Soppressa.**ART. 2.**

1. La giunta esecutiva del comitato nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1987, già operante, di seguito denominata « giunta », gestisce le iniziative previste dalla presente legge e può affidare l'esecuzione di alcune di esse alle regioni ed ai comuni interessati, al centro nazionale di studi leopardiani, istituito con regio decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1335, convertito dalla legge 20 dicembre 1937, n. 2255, o ad altre istituzioni culturali, anche di carattere internazionale, mettendo a disposizione degli enti affidatari le somme occorrenti.

2. La giunta può cooptare di volta in volta esperti e personalità internazionali il cui contributo ritenga necessario.

(v. articolo 2)

Soppresso.

ART. 4.

1. La tomba di Giacomo Leopardi a Napoli, dichiarata monumento nazionale ai sensi della legge 4 luglio 1897, n. 240, sarà adeguatamente restaurata e custodita.

2. La giunta provvederà ad assumere le necessarie iniziative ed a finanziare i progetti e i lavori, concordando con il comune di Napoli le garanzie relative alla custodia già sancite come compito del Governo dalla citata legge n. 240 del 1897.

3. La giunta provvederà altresì al restauro della Villa delle Ginestre a Torre del Greco, d'accordo con il comune di Torre del Greco e l'università di Napoli.

ART. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi da ripartire in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1991 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1991-1993, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando quota dell'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 10 miliardi dal 1992 al 2000.

2. All'onere derivante dalla presente legge per il triennio 1992-1994, pari a lire 1 miliardo per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento « Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento dei progetti in attuazione di piani paesistici regionali e per il potenziamento e decentramento dell'Istituto centrale per il restauro ». Per gli anni successivi al 1994, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. *Identico.*

ART. 6.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato « Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo ».

2. Al capitolo di cui al comma 1 affluiscono anche tutti gli altri contributi, lasciti, liberalità e donazioni di beni mobili ed immobili, effettuati da singoli cittadini, enti pubblici, società, enti privati, italiani o di altra nazionalità, anche se finalizzati a singoli specifici progetti.

ART. 5.

1. Lo stanziamento di cui all'articolo 4 è iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali denominato « Fondo per il Progetto Leopardi nel mondo ».

Soppresso.